

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1761

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati DE CAPUA, PITZALIS, LEONE RAFFAELE, FRACASSI, LA PENNA, D'AREZZO, QUINTIERI**

*Presentata il 27 novembre 1959*

**Modificazione alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami a posti di direttore didattico banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare e di sottoporre alla vostra considerazione, intende sanare definitivamente una situazione di evidente e grave sperequazione creata dai precedenti provvedimenti fra candidati del medesimo concorso.

Con decreti del 28 luglio 1948 e 25 luglio 1950 venne bandito un concorso per posti di direttore didattico nelle scuole elementari, distinto in cinque gruppi: A-1 e B-3 per soli titoli, A-2 (riservato ai reduci e combattenti) e B-4 per titoli ed esami, e uno speciale per danneggiati politici e razziali.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei furono pubblicate con decreto ministeriale del 20 agosto 1956 nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione n. 37 del 13 settembre 1956 — Supplemento — Parte II — Atti di amministrazione.

La IV graduatoria, comprendente gli idonei del B-4 con almeno punti 140/200, fu portata a esaurimento con legge 6 luglio 1956, n. 705 (onorevole D'Ambrosio e altri).

Tale legge non richiese il punteggio minimo di 7/10 agli esami (ossia 105/150), perché il concorso si era svolto sotto l'imperio del decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 (*Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1947).

Vi furono compresi, infatti, ben 26 idonei che avevano riportato meno di 7/10 agli esami (cioè meno di 105/150).

Il predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, recita testualmente:

*All'articolo 1:* « I concorsi per il conferimento dei posti di ... direttore didattico ... saranno espletati *in deroga alle norme in vigore*, secondo le disposizioni stabilite nei seguenti articoli ».

*All'articolo 3:* « Le commissioni giudicatrici ... comprenderanno nella graduatoria dei vincitori ... i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore ... a 120/200 per i posti di direttore didattico » (ossia 6/10).

*All'articolo 4* (secondo comma): « Per essere compresi nella graduatoria dei vincitori, i concorrenti dovranno avere raggiunto la *votazione complessiva di cui al precedente articolo, riportando non meno di 6/10 (sei decimi) in ognuna delle prove di esame* ».

*All'articolo 9:* « Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche al *primo concorso ordinario a posti di direttore*

*didattico che sarà indetto dopo la pubblicazione del presente decreto ».*

Notiamo subito che il *primo concorso ordinario* bandito dopo la pubblicazione del predetto decreto n. 373 del 21 aprile 1947 fu appunto il B-4.

Il Consiglio di Stato, a richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione, espresse il parere n. 1711 del 15 novembre 1949 (I Sezione), in materia di concorsi direttivi, nel quale a pagina 4, si legge, tra l'altro: « D'altronde è da avvertire che la finalità delle citate disposizioni (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 21 aprile 1947, n. 373) eccezionali è quella di attribuire alle categorie dei candidati riservatari *particolari agevolazioni in deroga alle vigenti disposizioni*. E tra tali agevolazioni v'è senza dubbio quella di richiedere, nei riguardi di detti candidati la *votazione di 6/10 in ciascuna prova, senza la limitazione dei 7/10 stabilita in via normale dall'articolo 56 del Regolamento Generale sopra citato* ».

Lo stesso Consiglio di Stato ribadiva il medesimo concetto nel parere n. 897/56 del 15 maggio 1956 a richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione.

Col concorso B-3 (per soli titoli) furono dichiarati vincitori i combattenti con 30/50 nei titoli, ossia 6/10.

Con la legge n. 225 del 13 marzo 1958 (onorevole Buzzi ed altri), i benefici della legge n. 705 del 6 luglio 1956 venivano estesi agli idonei della V graduatoria del B-4 con meno di 140/200 complessivi fino al minimo di 120/200, *ma con almeno 7/10 agli esami* (ovvero 105/150).

Il proponente onorevole Buzzi aveva scritto nella premessa:

a pagina 3, colonna 1: « Restano inoltre 170 idonei con punteggio che va dal 139, 250 a 120... È da notare che tra gli idonei già nominati o fra quelli che hanno diritto ad essere nominati, *ve ne sono 26 (ventisei) che nelle prove di esame non hanno raggiunto la media dei 7/10* ».

a pagina 5, colonna 1: « Per effetto dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1950, n. 323, sono stati nominati direttori nei concorsi A-1 e B-3 (per soli titoli) concorrenti che *raggiungevano appena il punteggio di 120/200 con 6/10 (sei decimi) nelle prove di esame sostenute in concorsi precedenti, oppure con punti 34*

*di titoli se non avevano sostenuto alcun concorso*. Ma vi è di più. Sono stati nominati direttori anche candidati che avevano sostenuto nel 1926 un esame per il conseguimento della sola *abilitazione* alla direzione didattica ottenendo la *votazione di 6/10 (sei decimi)* e ciò a seguito del noto parere del Consiglio di Stato che tale abilitazione ha considerato valida come idoneità ».

La contraddizione tra la premessa, che ammetteva la sufficienza dei 6/10, e il dispositivo della legge (Buzzi e altri), che richiedeva invece il minimo di 7/10 nelle prove di esame, fu rilevata da entrambe le Commissioni parlamentari per la Pubblica Istruzione. Si osservava, inoltre, lo stridente contrasto con lo spirito e con la lettera del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 373 del 21 aprile 1947, istitutivo di detti concorsi. Furono presentati emendamenti nell'una e nell'altra sede, ma si dovette ritirarli data l'opposizione intransigente di qualche membro e data l'imminenza della chiusura dei lavori della precedente legislatura.

Rimasero esclusi, così, ben *ottantaquattro candidati idonei* della V graduatoria che non avevano riportato i 7/10 agli esami, dei quali *settanta hanno un punteggio superiore a quello dell'ultimo degli ammessi in base alla legge stessa: Margiotta Viscardo punti 123, 500/200*.

Disporre con una nuova legge l'esaurimento della V graduatoria del B-4, non significa infrangere la norma generale dei concorsi che richiede i 7/10 agli esami, ma significa, indiscutibilmente, tornare alla legge n. 373 del 21 aprile 1947, la quale aveva esplicitamente autorizzato i concorsi di cui innanzi, B-4 compreso, in *deroga a tale norma*.

La presente proposta di legge ha, pertanto, lo scopo precipuo di ristabilire l'equilibrio iniziale gravemente turbato dai precedenti provvedimenti, per ragioni di equità e di giustizia, in linea morale prima che giuridica, in modo da stabilire unità ed eguaglianza di criteri fra i vari gruppi di candidati dello stesso concorso.

Si fa presente che vi sono attualmente disponibili più di trecento posti direttivi, oltre quelli messi recentemente a concorso.

La presente legge non comporta spesa alcuna.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

I benefici della legge 13 marzo 1958, n. 225, sono estesi ai candidati del concorso direttivo per esami e titoli autorizzato ai sensi degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, compresi nella quinta graduatoria del concorso ordinario a 112 posti di direttore didattico, denominato *B-4*, i quali abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di 120/200 e abbiano riportato nelle prove di esame una votazione complessiva inferiore a 105/150 con almeno 90/150.

I beneficiari della presente legge saranno nominati secondo l'ordine di merito e di precedenza dopo l'esaurimento della graduatoria degli idonei del concorso direttivo *B-4* di cui alla predetta legge 13 marzo 1958 n. 225.